

TI_GERICHTE 30.2005.113 vom 4. März 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2005.113

FR: TI_GERICHTE 30.2005.113 du 4 mars 2005

IT: TI_GERICHTE 30.2005.113 del 4 marzo 2005

Volltext

Incarto n.30.2005.113/AMM

6686/403

Bellinzona

30 agosto 2005

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 marzo 2005 presentato da

RI 1

(difeso dall'■ DI 1)

contro

la decisione n. 6686/403 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 4 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere ■ messo in circolazione la vettura TI _____ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti. Il veicolo aveva pure applicato al parabrezza una fascia adesiva non conforme alle prescrizioni ■; circostanze accertate dalla polizia il 1° ottobre 2004 a Balerna;

che in applicazione della pena, l'■ autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.■, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.■ e spese per fr. 20.■;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 marzo 2005, nel quale postula l'annullamento della multa;

che in uno scritto del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è il caso di disporre altri complementi istruttori,

il ricorso dovendo essere accolto ■ comunque sia ■ per i motivi esposti in appresso;

che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere ■ messo in circolazione la vettura TI _____ avente i vetri laterali anteriori non sufficientemente trasparenti. Il veicolo aveva pure applicato al parabrezza una fascia adesiva non conforme alle prescrizioni■; fatti accertati dalla polizia la notte del 1° ottobre 2004, verso le ore 23.00, alla presenza del figlio del detentore;

che l'insorgente non nega di per sé, dal profilo oggettivo, la fattispecie ravvisata dall'■ autorità di primo grado, ma si duole ■ fra l'■ altro ■ di come le modifiche illecite siano state applicate a sua insaputa dal figlio, al quale egli aveva prestato la vettura da alcune settimane;

che sempre stando al multato, egli ■ non si è mai accorto di quest'■ ultima operazione né il figlio gli ha mai riferito in merito. Come detto, il ricorrente fa spesso turni irregolari e lavora anche di notte. Egli non nega di aver (forse) visto il veicolo in oggetto parcheggiato, magari di notte o alla sera, ma non ha mai rilevato che era stata applicata una pellicola oscurante anche sui vetri anteriori, né aveva motivo di pensare che il figlio avesse ■ completato ■ il lavoro del garagista, con un'■ opera ■ fai da te ■ (ricorso, pag. 5 punto 9 in fine);

che in concreto nulla induce a dubitare di quanto addotto dal ricorrente, né è possibile affermare che il difetto fosse in qualche modo riconoscibile per il multato; tant'■ è che la stessa Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili di imputare soggettivamente l'■ inosservanza al multato, s'■ impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,

visti gli art. 29, 93 n. 2 LCS; 71 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.